

AII. 1 - CONTRATTO DI SVILUPPO - TUTELA AMBIENTALE

Le intensità di aiuto (ESL) applicate al Contratto di sviluppo per la tutela ambientale differiscono in base alla tipologia di intervento agevolato, alla localizzazione geografica dell'investimento ed alla dimensione d'impresa.

Finalità ambientale (Art 28 comma 1 DM 9 dicembre 2014)	Dimensione d'impresa	ESL%		
		Aree 107.3.a) Carta aiuti	Aree 107.3.c) Carta aiuti	Altre aree
a/b) Innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria	P. I.	75	65	60
	M. I.	65	55	50
	G. I.	55	45	40
c) Anticipare l'adeguamento a nuove norme dell'unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale	P. I.	Da 30 a 35*	Da 20 a 25*	Da 15 a 20*
	M. I.	da 25 a 30*	da 15 a 20*	da 10 a 15*
	G. I.	Da 20 a 25*	Da 10 a 15*	Da 5 a 10*
* Si applica il valore maggiore se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione				
d) Consentire maggiore efficienza energetica	P. I.	65	55	50
	M. I.	55	45	40
	G. I.	45	35	30
e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento	P. I.	80	70	65
	M. I.	70	60	55
	G. I.	60	50	45
f) realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale)	P. I.	70	60	55
	M. I.	60	50	45
	G. I.	50	40	35